

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6622 del 23/12/2022
Oggetto	Concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee ad uso irrigazione agricola con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n.41/2001 in loc. Secchiano del Comune di Novafeltria RN.Procedimento RN22A0009. Richiedente: Soc.agricola Neri s.r.l.s..
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6962 del 23/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Demanio Idrico

OGGETTO: Concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee ad uso “irrigazione agricola” con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 6 del regolamento regionale n.41/2001 in loc. Secchiano del Comune di Novafeltria(RN) .

Procedimento RN22A0009 - Richiedente: Soc.agricola Neri s.r.l.s..

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*”;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 “*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*”;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all’art. 51 “*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001*”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all’art. 8 “*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*”;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 “*Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*”) e n. 2067/2015 “*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*”;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

PREMESSO che Neri Chiara(C.F. NRE CHR 71S55 H294E) , in qualità di legale rappresentante della Società agricola Neri S.r.l.s. (C.F./P.IVA 03687410831)con sede legale a Messina, ha presentato in data 06/07/2022, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2022/111712, istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee pozzo da realizzare ad uso "irrigazione agricola" in loc. Secchiano del Comune di Novafeltria(RN) - **Procedimento RN22A0009**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda, da cui si evince che la derivazione di acque sotterranee ad uso ""irrigazione agricola" verrà esercitata mediante un pozzo realizzato, in loc. Secchiano del Comune di Novafeltria (RN) su area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 36 particella 205 che ha le seguenti caratteristiche:

- diametro: 800 mm.;
- profondità:20,00 m. dal piano di campagna;
- portata massima di 6,00 l/s per un volume massimo di prelievo di 12.000 m³/annui;
- dichiarazione di assenso alla perforazione della proprietà;

CONSIDERATO:

- che la derivazione è ubicata all'interno del sito IT4090003 "RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "irrigazione agricola" di cui dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999;

DATO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n.236 del 03/08/2022 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- che il S.A.C. di Rimini - Area Est ha richiesto, in data 25/07/2022, l' espressione del parere della Provincia di Rimini e del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ;
- della nota del 03/08/2022, assunta in pari data al prot. Arpae PG/2022/128595, con la quale la Provincia di Rimini ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della concessione di derivazione;
- della nota del 09/11/2022, assunta in pari data al prot. Arpae PG/2022/184306, con la quale il settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo zone Montane della Regione Emilia

Romagna ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della concessione di derivazione;

- che con determinazione dirigenziale AMB-2022-6240 del 05/12/2022 è stata rilasciata l'autorizzazione alla perforazione del pozzo, ai sensi dell'art. 16 del R.R. n. 41/2001,
- che con nota registrata al prot. PG/2022/208146 in data 20/12/2022 il richiedente ha comunicato l'avvenuta perforazione ed allegato le relative schede tecniche;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Depositi vallate App. Marecchia-Conca" (cod. 5100ER-AV2-VA), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 "buono",
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come: "moderato", essendo il prelievo superiore a 3.000 m3/anno (pari a 8.500 m3/anno) e con portata massima superiore a 2 l/s (pari a 6 l/s);
- dati:
 1. la subsidenza assente,
 2. la soggiacenza media 2010-2012 della falda verosimilmente in equilibrio con valori entro i 15 m dal piano campagna,
 3. il trend piezometrico medio 2002-2012 verosimilmente costante,il corpo idrico, localmente, risulta a " criticità bassa";
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella "Direttiva Derivazioni", l'ambito di rischio in cui ricade il prelievo è A (Attrazione), con derivazione dei volumi emunti compatibile;
- dal confronto fra il prelievo richiesto e quello stimabile in base all'uso (uliveto irriguo di soccorso mais) e al metodo di irrigazione (a goccia), ai sensi della DGR 1415/2016, risultando sovrastimato è stata valutata una congruità del volume annuo di prelievo da concedere pari a 8.500 m3/anno invece dei 12.000 m3 richiesti.

STABILITO: che il canone annuale per l'uso "irrigazione agricola" , calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €.40,06;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 06/07/2022 al versamento della somma di €.230,00 a titolo di spese istruttorie;
- ha provveduto in data 23/12/2022 al pagamento del canone 2023;
- che il richiedente ha provveduto in data 23/12/2022 al versamento della somma di €. 250,00 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2022/209440 del 22/12/2022 il disciplinare è stato inviato alla richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a Neri Chiara(C.F. NRE CHR 71S55 H294E) , in qualità di legale rappresentante della Società agricola Neri S.r.l.s. (C.F./P.IVA 03687410831)con sede legale a Messina, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione **Procedimento RN22A0009**, per il prelievo di acque sotterranee ad uso “irrigazione agricola” in loc. Secchiano del Comune di Novafeltria (RN) su area di proprietà della sig.ra Neri Lara, distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 36 particella 205 che presenta le seguenti caratteristiche:
 - diametro: 800 mm.;
 - profondità: 15,00 m. dal piano di campagna;
 - portata massima di 6,00 l/s per un volume massimo di prelievo di 8.500 m³/annui;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata per anni dieci,dal 01/01/2023 fino al **31/12/2032**;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone in €. 40,06 (euro quaranta/06), dando atto che il canone è stato versato in data 23/12/2022;
5. di fissare in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
7. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
9. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
10. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dr. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Demanio Idrico
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata alla Società agricola Neri S.r.l.s. (C.F./P.IVA 03687410831) con sede legale a Messina, per la derivazione di acque sotterranee in Comune di Novafeltria (RN) - **Procedimento RN22A0009**.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo esistente con le seguenti caratteristiche:

- diametro: 800 mm.;
- profondità: 15,00 m. dal piano di campagna;
- ubicazione: loc. Secchiano in Comune di Novafeltria (RN), su terreno di proprietà della sig.ra Neri Lara distinto al N.C.T. al foglio 36 particella 205 avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM-RER: X = 765949 Y = 868284;
- "Depositi vallate App. Marecchia-Conca" (cod. 5100ER-AV2-VA).

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso "irrigazione agricola".

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- pompa sommersa con potenza di 6,0 Kw;
- portata massima di prelievo: 6,0 l/s
- massimo volume annuo prelevato: 8.500 m³;

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi dei casi previsti dall'art. 30 del R.R. n. 41/2001, venga reso noto il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata dal 01/01/2023 fino al 31 dicembre 2032**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART.5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 6
DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7
RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, **e quindi entro il 31/12/2032**. Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.